

**COMMISSIONE XII**  
**INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO**

50.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1981**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CITARISTI

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Proposte e disegno di legge</b> (Seguito della discussione):		<b>ZANIBONI</b> ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);	
<b>FORTUNA</b> ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		<b>CUOJATI</b> ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivazione alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);	
<b>BARCA</b> ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)	538
<b>CITARISTI</b> ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	538, 544, 545, 546, 548, 552
<b>LA MALFA</b> ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);		<b>ALIVERTI</b> . . . . .	542, 544
<b>TOCO</b> ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);		<b>BRINI</b> . . . . .	541
<b>CUOJATI</b> : Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);		<b>CITARISTI, Relatore</b> . . . . .	540, 542
<b>SALVI</b> ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);		<b>CERRINA FERONI</b> . . . . .	542, 546, 548
<b>BONFERRONI</b> ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico, in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958);		<b>DUJANY</b> . . . . .	542, 543, 544, 545, 547, 548
		<b>MARRAFFINI</b> . . . . .	544, 546
		<b>NOVELLINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</b>	542 544, 545, 548
		<b>ROBALDO</b> . . . . .	546
		<b>ROCELLA</b> . . . . .	546, 548, 549
		<b>TESSARI ALESSANDRO</b> . . . . .	539, 540, 541, 544 546, 547, 548, 550
		<b>Votazione segreta:</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	547

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

La seduta comincia alle 10.

TESINI ARISTIDE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge: Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241); Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Fortuna ed altri: « Incentivazione dello

uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia »; Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore della edilizia privata e pubblica e della agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per la incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e lo esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Do lettura dei seguenti pareri emessi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio sul testo unificato dei provvedimenti approvato dal Comitato ristretto:

« La I Commissione, affari costituzionali, esprime parere favorevole ».

« La V Commissione, bilancio, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 2383, nel testo approvato dal Comitato ristretto, a condizione che si preveda una spesa complessiva di 410 miliardi per il 1981, di 500 miliardi per il 1982 e di 700 miliardi per il 1983; con l'ulteriore condizione inoltre della soppressione del penultimo comma dell'articolo 10. Parere favorevole sulle abbinare proposte di legge negli stessi limiti di copertura ».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

Do lettura del primo articolo.

### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### ART. 1.

*(Finalità ed ambito di applicazione della legge).*

« La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fiumi di scarico o da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.

L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità ».

L'onorevole Alessandro Tessari ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: « Comunità economica europea » aggiungere le seguenti: « la localizzazione di centrali elettronucleari e a carbone ».*

*Al secondo comma sopprimere le parole: « a bassa temperatura ».*

1. 1.

TESSARI ALESSANDRO. Questo emendamento ha un significato polemico e pertanto non abbiamo difficoltà a dichiarare di non voler insistere per la vota-

zione; intendiamo tuttavia precisare che, a nostro avviso, se la presente legge — come recita la prima parte del primo comma dell'articolo 1 — è volta a favorire ed incentivare, anche in armonia con la politica energetica della CEE, il contenimento dei consumi energetici e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, è necessario che essa prenda in considerazione anche la questione dell'insediamento delle nuove centrali elettronucleari e a carbone.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, ribadendo di non insistere per la votazione, ricordo che esso è stato accolto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tessari ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del comitato ristretto, di cui ho dato in precedenza lettura.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

##### ART. 2.

*(Coordinamento degli interventi).*

« Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro del Piano energetico nazionale, sentiti il Ministro dell'agricoltura e foreste, il Ministro della ricerca scientifica, le regioni e le province autonome, il CIPE, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il coordinato impiego di strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca o dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del ricupero e dell'utilizzo della produzione, del ricupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

L'onorevole Alessandro Tessari ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Le regioni riferiscono all'ARER, entro il mese di febbraio di ogni anno, sullo stato di attuazione dei loro interventi per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'ARER raccoglie le informazioni delle regioni e le trasmette al CIPE non oltre il mese di marzo. Provvede altresì, sulla base di esse, ad aggiornare i propri obiettivi generali di piano e i criteri di incentivazione. Sulla base di questi elementi, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento».

2. 2.

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Le regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono attraverso organi appositi piani regionali di interventi per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con i programmi regionali nei settori industriali, civile e residenziale, agricolo e dei trasporti.

Tali piani devono essere integrati con la specificazione degli obiettivi e dei tempi previsti per la loro realizzazione, con specifica attenzione alla quantità e qualità dell'energia sostituita o risparmiata, nonché al significato occupazionale e sociale degli interventi».

2. 3.

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Le regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono attraverso organi appositi piani regionali di intervento per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con i programmi regionali nei settori industriale, civile e residenziale, agricolo e dei trasporti.

Tali piani devono essere integrati con la specificazione degli obiettivi e dei tempi previsti per la loro realizzazione, con specifica attenzione alla quantità e qualità dell'energia sostituita o risparmiata, non-

ché al significato occupazionale e sociale degli interventi.

Le regioni riferiscono all'ARER, entro il mese di febbraio di ogni anno, sullo stato di attuazione dei loro interventi per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'ARER raccoglie le informazioni delle regioni e le trasmette al CIPE non oltre il mese di marzo. Provvede altresì, sulla base di esse, ad aggiornare i propri obiettivi generali di piano e i criteri di incentivazione. Sulla base di questi elementi, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento».

2. 4.

TESSARI ALESSANDRO. Il gruppo radicale è contrario, nella sostanza, all'articolo in esame in quanto tale norma fa riferimento al piano energetico nazionale; ricordo, infatti, che il gruppo radicale ha votato soltanto due punti di detto piano, rifiutandone la filosofia generale. Quel documento si riferisce infatti ad una politica « nucleare » che noi contestiamo sulla base delle stesse ipotesi fornite dal ministro; evidentemente, respingendo questa impostazione, non possiamo accettare che il coordinamento degli interventi avvenga nell'ambito ristretto del piano energetico. Tuttavia non insistiamo per la votazione degli emendamenti presentati e annunciamo il voto contrario all'articolo 2 del progetto di legge in esame.

CITARISTI, *Relatore*. Vorrei fare una osservazione di carattere generale. Poiché quasi tutti gli articoli prevedono la consultazione dei rappresentanti delle regioni (disposizione che, a mio avviso, non avrà altro effetto se non quello di impedire il funzionamento delle regioni stesse, in quanto i rappresentanti di quelle amministrazioni dovrebbero essere presenti a Roma in via permanente), sottopongo alla Commissione l'opportunità di redigere una norma finale volta a stabilire che i ministri debbano consultare le regioni nel dare attuazione alle disposizioni contenute dal provvedimento che stiamo discutendo.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

BRINI. Ritengo che, con tale norma, il provvedimento risulterebbe di più difficile lettura.

CITARISTI, *Relatore*. La disposizione cui mi sono riferito e che, come ho detto, è contenuta in vari articoli, mi preoccupa perché temo che fra due anni il Governo, proprio in virtù di quella norma, non sarà stato in grado di spendere neanche una lira.

TESSARI ALESSANDRO. Il gruppo radicale ritiene che tutto il settore delle energie rinnovabili debba essere interessato dal provvedimento, ed è per tale motivo che la regione dovrebbe essere posta in primo piano come centro di coordinamento per l'uso razionale delle energie dolci.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tessari ha dichiarato di non insistere per la votazione dei suoi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del comitato ristretto, di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

### ART. 3.

(*Tipologie tecnico-costruttive*).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e le regioni emana norme, anche nel quadro delle indicazioni e priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per definire i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata e l'edilizia pubblica e privata, anche nella ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino l'impiego di fonti di energia

rinnovabili o il risparmio e/o il ricupero di energia.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e le regioni, emana norme per definire i criteri generali per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino l'impiego di fonti di energia rinnovabili e/o il risparmio ed il ricupero di energia.

Entro lo stesso termine di tre mesi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali.

Le normative di cui ai commi precedenti dovranno conformarsi anche alle raccomandazioni emanate dalla CEE ».

L'onorevole Alessandro Tessari ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 1.

*All'articolo 3, le parole: « entro tre mesi », sono sostituite dalle seguenti: « entro un mese ».*

3. 2.

*Al primo comma, sono soppresse le parole: « e il Comitato nazionale per l'energia nucleare ».*

3. 3.

TESSARI ALESSANDRO. Non insisto per la votazione dei primi due emendamenti.

Insisto invece per la votazione del terzo emendamento, che prevede, al primo comma, la soppressione delle parole « e il Comitato nazionale per l'energia nucleare ». Ritengo infatti che il richiamo al CNEN non sia appropriato, trattandosi di un

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

ente le cui competenze abbracciano il campo dell'energia nucleare e di cui si attende ancora la riforma, che, secondo la forza politica cui appartengo, non dovrà estenderne l'attività anche al settore delle fonti rinnovabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciari ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 3 le parole: « i criteri generali tecnico-costruttivi per gli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « i criteri generali per la costruzione e la ristrutturazione degli impianti ».*

3. 4.

CITARISTI, *Relatore*. Mi pare sia giusto inserire nel primo comma anche la ristrutturazione degli edifici esistenti rispetto ai quali il Ministero dei lavori pubblici ha emanato i criteri generali. Nel secondo comma, invece, non si parla di costruzione, ma di impianti e, quindi, questi ultimi possono essere riferiti sia ad edifici nuovi sia a quelli già esistenti. Parlare di ristrutturazione significa, a mio avviso, escludere tutto il nuovo perché è chiaro che una ristrutturazione può essere attuata solo per l'esistente.

CERRINA FERONI. Non capisco per quale motivo questa norma non debba valere per gli impianti industriali, ma solo per quelli di interesse agricolo, forestale e zootecnico.

CITARISTI, *Relatore*. Le norme per l'edilizia forestale non sono emanate dal Ministro dell'agricoltura, ma dal Ministro dei lavori pubblici.

ALIVERTI. In effetti, si deve rivelare una certa commistione delle competenze, in quanto per l'industria ci eravamo limitati all'aspetto della termoventilazione e della climatizzazione.

CERRINA FERONI. Nell'articolo si parla di impianti di produzione. Di conse-

guenza non ha rilevanza se poi si tratti di macchinari o di stabilimenti. Se, comunque, questa non dovesse essere la corretta interpretazione della norma, dovrei rilevare come essa non sia omogenea rispetto all'articolo nel suo complesso.

CITARISTI, *Relatore*. Il Ministro dei lavori pubblici emana norme in tutto il settore dell'edilizia, tant'è vero che nell'articolo in questione si parla di edilizia sovvenzionata e convenzionata pubblica e privata; in quest'ultimo caso rientrano evidentemente anche le stalle e i capannoni. Il Ministro dell'agricoltura emana norme per gli impianti che possono utilizzare fonti di energia rinnovabile; e il ministro dell'industria, dal canto suo, emana norme per il contenimento dei consumi energetici negli stabilimenti industriali. Proporrei di lasciare il testo così com'è.

DUJANY. Nei rapporti di competenza tra regioni e Stato la materia urbanistica e di politica territoriale, se non erro, è devoluta — in base alla Costituzione — alle regioni. Pertanto, se non diamo al problema una interpretazione estensiva, non si vede quale ruolo potrebbero, all'interno di esso, svolgere le regioni che già oggi legiferano in materia di energia alternativa e sono competenti a redigere i piani regolatori. Poiché la Costituzione dà ai comuni ed alle regioni la competenza urbanistica, non possiamo ridurre la questione all'impianistica tecnica.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti ?

CITARISTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Alessandro Tessari 3. 3 e favorevole all'emendamento Cacciari 3. 4.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si associa al relatore.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alessandro Tessari 3. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciari 3. 4.

(*È approvato*).

DUJANY. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 3 perché esso invade la competenza delle regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

La seduta è sospesa fino alle 14,30 per consentire ai commissari di partecipare alla seduta dell'Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 14,45.**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

#### ART. 4.

*(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore).*

« La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di elettricità, energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 KWe.

Il limite di cui al primo comma non si applica ai recuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali.

I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province, e loro consorzi ed aziende singole o consorziate nonché da consorzi costituiti fra aziende pubbliche e private, i limiti di potenza sono determinati dalle esigenze della produzione di calore.

L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo, deve essere ceduta all'ENEL.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è regolata da apposite convenzioni con l'ENEL conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio e dei costi degli idrocarburi ».

Personalmente ritengo che all'ultimo comma sarebbe più opportuno sostituire la parola « idrocarburi » con « combustibili » ed in tal senso presenterò un emendamento.

DUJANY. Desidererei avere un chiarimento: quando alla fine del primo comma si dice: « a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 KWe » si intende parlare di singoli impianti oppure di impianti nel loro complesso? Facciamo l'esempio di una cooperativa che abbia la concessione per utilizzare tra salti della potenza di 2.500 KWe ciascuno, potrà utilizzare tutte e tre gli impianti o dovrà limitarsi a uno solo?

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

MARRAFFINI. L'articolo fa riferimento alla potenza degli impianti non alla potenza dell'impianto.

TESSARI ALESSANDRO. La volontà è di includere o di escludere?

ALIVERTI. Includere.

MARRAFFINI. Bisogna vedere cosa si intende dire con il termine « impianti ».

DUJANY. Ricordo che io ho fatto l'esempio pratico di una cooperativa che utilizzi tre cadute con un impianto per ogni caduta.

PRESIDENTE. In questo caso è pacifico che si tratta di tre centrali a 3.000 KWe ciascuno; se invece i tre salti confluissero in una sola centrale si potrebbero avere 9.000 KWe in tutto.

Gli onorevoli Abete e Postal hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo le parole: « impianti dimostrativi », sopprimere le parole: « anche nel settore agricolo ».*

4. 1.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Marraffini, Cerrina Feroni, Brini e Cacciari hanno presentato il seguente emendamento:

*Al penultimo comma aggiungere: « o ai soggetti che localmente gestiscono la distribuzione di energia elettrica ».*

4. 2.

MARRAFFINI. Poiché l'ENEL non è l'unica azienda distributrice di energia elettrica, il nostro emendamento tende a razionalizzare la situazione là dove operano diversi soggetti, cioè le aziende municipalizzate.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero far osservare che secondo l'ufficio legislativo del ministero questo emendamento non può essere accolto.

MARRAFFINI. L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede che il prezzo della cessione debba tener conto anche dell'orario delle forniture. Può essere pertanto conveniente che le produzioni liberalizzate si concentrino nelle punte di carico dell'utenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma aggiungere le seguenti parole: « e dell'orario delle forniture ».*

4. 3.

L'onorevole Alessandro Tessari ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al quinto comma le parole: « L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere ceduta all'ENEL » sono sostituite dalle seguenti: « l'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere ceduta all'ENEL o ai soggetti che localmente gestiscono la distribuzione di energia elettrica, i quali hanno l'obbligo di acquistarla ».*

*All'ultimo comma aggiungere le parole: « e dell'orario della fornitura ».*

4. 4.

TESSARI ALESSANDRO. Non comprendo le perplessità del Governo nei confronti dell'emendamento Marraffini, la cui sostanza è identica a quella del mio emendamento che in più recita: « i quali hanno l'obbligo di acquistarla ». L'emendamento tende infatti a razionalizzare la distribuzione ed il potenziamento di tutte le fonti mentre attualmente vi sono impianti che producono energia la cui eccedenza



denza ha un fine ignoto dal momento che non si sa dove possa essere canalizzata.

Per questo non capisco la perplessità del Governo: anzi, se non seguiamo questa via rischiamo di andare nella direzione opposta allo spirito informatore della legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quinto comma dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: « Per la produzione elettrica nella Regione Valle d'Aosta il limite di cui al primo comma è elevato a 70.000 Kwe previa apposita concessione regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e della legge 5 luglio 1975, n. 304, rilasciata ad enti locali anche in forma consortile ed a privati od imprese che dimostrino particolare ed elevata professionalità nel settore.*

Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti e negli articoli seguenti per gli impianti non superiori a 3.000 Kwe la comunicazione di cui al terzo comma è effettuata nei confronti della regione Valle d'Aosta per gli impianti localizzati nel relativo territorio ed all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio ».

4. 5.

**DUJANY.** Il fine del mio emendamento è la rivalutazione dell'autonomia riconosciuta alla regione Valle d'Aosta in materia di disciplina delle acque e di uso pubblico dell'energia idroelettrica in base all'articolo 3 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e alla legge n. 304 del 5 luglio 1975, alla quale la Valle d'Aosta aveva dato attuazione dopo la legge di nazionalizzazione del 1962. Nonostante ciò, alla regione è stata tolta la possibilità di creare un pluralismo di soggetti nel momento della subconcessione. Scopo dell'emendamento è quindi quello di dare alla regione la possibilità di scegliere una pluralità di soggetti accanto al soggetto ENEL per subconcedere le ac-

que, naturalmente limitatamente al servizio elettrico nei limiti dei 70 mila Kwe.

**PRESIDENTE.** Mi dichiaro favorevole all'emendamento Maraffini al quinto comma, che è comprensivo anche dell'emendamento Tessari Alessandro, per il motivo che in alcune zone, specialmente nelle isole, l'ENEL non distribuisce energia elettrica e vi sono, quindi, altri soggetti che potrebbero essere autorizzati a recepire il supero di questa energia prodotta. Se la Commissione è d'accordo sarebbe opportuno, per uniformità e per un coordinamento che potrebbe essere riconosciuto all'ENEL, aggiungere: « dietro autorizzazione dell'ENEL stesso », in modo che l'ente possa intervenire a coordinare tutta l'attività di questo recepimento di energia.

Sono altresì favorevole all'emendamento Tessari Alessandro all'ultimo comma, identico nel testo a quello dell'onorevole Cerrina Ferroni, che prevede di aggiungere le parole « e dell'orario della fornitura »; mentre mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Dujany che vorrebbe elevare da 3.000 a 70.000 Kwe il limite per la produzione di energia elettrica per la Valle d'Aosta in quanto così facendo andremmo a regolamentare in modo diverso quanto è già stabilito da altre leggi, e non vedo come sia possibile farlo attraverso un provvedimento che riguarda le energie rinnovabili ma non modifica quelle norme che stabiliscono i compiti rispettivamente dello Stato centrale e delle regioni.

**NOVELLINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore purché a proposito dell'emendamento Maraffini al quinto comma si tenga conto della proposta fatta dal relatore, tendente a far sì che all'ENEL venga richiesta una autorizzazione per la cessione o una legittimazione di questa autorizzazione in modo che tale ente abbia una visione complessiva della situazione che si può venire a creare.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. In qualità di relatore presento il seguente subemendamento all'emendamento Marraffini al quinto comma dell'articolo 4:

*Dopo la parola: « o », aggiungere le seguenti parole: « in seguito ad autorizzazione dell'ENEL, ».*

CERRINA FERONI. Il coordinamento ha senso se è necessario, ma in questo caso si tratta di soggetti che surrogano l'ENEL in quel territorio.

PRESIDENTE. Ma se un domani lo ENEL dovesse estendere la sua rete in quel territorio l'autorizzazione potrebbe essere revocata.

TESSARI ALESSANDRO. Desidererei che il presidente, come relatore, esprimesse in modo più specifico il suo parere sull'emendamento da me presentato al quinto comma che non può essere considerato come coincidente con quello dell'onorevole Marraffini in quanto introduce un concetto nuovo, quello dell'obbligo dello acquisto dell'eccedenza dell'energia elettrica da parte di chi la distribuisce.

PRESIDENTE. Come relatore mi dichiaro contrario alla statuizione dell'obbligo dell'acquisto.

ROCCELLA. Potremmo conoscere la motivazione?

ROBALDO. Concordo con il relatore nel dichiararmi contrario perché questo obbligo potrebbe anche imporre una operazione anti-economica all'ENEL, nel senso che potrebbe essere anti-economico prevedere tutto un impianto per prelevare un quantitativo di energia eccedente talmente minimo da non giustificare l'impresa. Credo che lo spirito della legge sia infatti quello di agevolare la produzione di energia che poi può essere prelevata dall'ENEL; ma se il supero di energia è talmente limitato da non giustificare l'intervento dell'Ente l'obbligo stabilito per legge potrebbe indurre privati

a produrre eccedenze minime. Fissare dei parametri non è possibile perché non siamo di fronte a dati omogenei ed obiettivi ma a situazioni diverse una dall'altra, che devono essere valutate dall'ENEL caso per caso.

ROCCELLA. La convenienza di una operazione di questo genere consiste nel fatto che essa rappresenta un incentivo alla cogenerazione di energia; noi abbiamo finalmente capito che una certa operazione che si risolve in economicità di gestione di energia presuppone l'impianto di piccole centrali. Se intendiamo davvero incentivare le piccole centrali proprio per questa logica di economicità — alla quale dobbiamo dire chiaramente o sì o no e non possiamo continuare a dire ni —, l'obbligatorietà è scontata, fermo restando il diritto di fissare i prezzi di acquisto.

Se questo tipo di economicità salta, allora l'ENEL ha la facoltà e non l'obbligo. Io non voglio influenzare nessuno ma voglio che si dica chiaramente quale scelta si intende fare, se quella di fissare l'obbligatorietà di immettere in rete l'energia prodotta con un certo tipo di produzione o quella di subordinare questo tipo di produzione alla logica tariffaria dell'ENEL.

MARRAFFINI. Credo che l'emendamento proposto abbia un senso se colleghiamo il penultimo comma all'ultimo, che prevede: « La cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è regolata da apposite convenzioni con l'ENEL conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni ». Mi pare, pertanto, che la cosa possa essere risolta nel modo più tranquillo.

TESSARI ALESSANDRO. Onorevole presidente, a nome del gruppo radicale chiedo che il mio emendamento sia votato a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

Voterò a favore dell'emendamento Tessari.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Tessari e Roccella al quinto comma dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	5
Voti contrari . . . . .	19

*(La Commissione respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aliverti, Balestracci, Boggio, Brini, Broccoli, Cappelli, Cerrina Feroni, Citaristi, Cuminetti, Dujany, Ferrari Silvestro, Grassucci, Marraffini, Martinat, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Pugno, Robaldo, Roccella, Sacconi, Tessari Alessandro, Trebbi Aloardi.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Marraffini ed altri al quinto comma dell'articolo 4.

TESSARI ALESSANDRO. Proprio per raccogliere le preoccupazioni del Governo annuncio che voterò a favore di questo emendamento, anche se in parte diverso da quello da me presentato. Tale emendamento non crea, infatti, alcuna delle difficoltà in base alle quali il senatore Novelini ha ritenuto di non poter aderire alla nostra proposta, nel senso che nel momento in cui l'ENEL comparisse come distributore in una zona in cui ora altri sono i soggetti che distribuiscono energia

non vi sarebbe alcun impedimento a far sì che l'eccedenza di energia elettrica fosse ceduta all'ENEL perché questo è il primo ente al quale si deve far riferimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marraffini ed altri al quinto comma dell'articolo 4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato in identico testo dai deputati Cerrina Feroni ed altri e Tessari Alessandro all'ultimo comma dell'articolo 4.

*(È approvato).*

In qualità di relatore presento il seguente emendamento:

*All'ultimo comma, sostituire le parole: « degli idrocarburi », con le seguenti: « dei combustibili ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Sempre come relatore ritengo sia opportuno apportare all'ultimo comma di questo articolo 4 una modifica che risulta logica in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Marraffini al penultimo comma, che prevede l'aggiunta delle parole: « o ai soggetti che localmente gestiscono la distribuzione di energia elettrica ».

Presento pertanto il seguente emendamento:

*All'ultimo comma, sostituire le parole: « con l'ENEL, conformi ad una », con le seguenti: « che l'ENEL o i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a stipulare conformemente alla ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Dujany all'ultimo comma dell'articolo 4.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1981

DUJANY. Come dichiarazione di voto devo dire che mi spiace che si liquidi con tanta superficialità e senza il necessario approfondimento un problema che sul piano nazionale è così delicato ed ha costituito, in sede nazionale e locale, oggetto di grosso travaglio politico e di grosse controversie anche davanti alla Corte costituzionale.

CERRINA FERONI. Invito l'onorevole Dujany a ritirare questo suo emendamento e a ripresentarlo in una sede più appropriata, come lo stesso relatore aveva suggerito, dal momento che esso non è strettamente attinente alla materia che stiamo trattando.

DUJANY. Accetto il suggerimento e ritiro l'emendamento, con riserva di ripresentarlo nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 4 nel suo complesso e così come risulta dalle modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

(Interventi sugli edifici).

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

Gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'implan-

to idrico-sanitario già in opera e quindi non soggetta ad autorizzazione specifica.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Ricordo ai colleghi che nell'ultima riunione del Comitato ristretto avevamo deciso di aggiungere a questo articolo il quarto comma dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

ROCCELLA. Mi sembra che ciò sarebbe contrario allo spirito della legge nonché alle indicazioni emerse dal lavoro sin qui svolto.

PRESIDENTE. Su questo punto il relatore si rimette alla Commissione.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

TESSARI ALESSANDRO. L'articolo in esame sostanzia il motivo di fondo della legge: il contenimento dei consumi energetici. Il gruppo radicale ha, per altro, espresso perplessità sul meccanismo complessivo della legge in quanto, diversamente da ciò che la stessa prevede, avremmo preferito lo sgravio fiscale per tutte le spese; non escludiamo, infatti, che questa logica possa essere utile, ma riteniamo che complessivamente essa non sia rilevante essendo l'importanza economica della legge irrisoria ai fini del coinvolgimento di tutto il paese nel processo che essa prevede.

Ci domandiamo, a questo punto, che senso abbia mettere nella stessa legge un articolo 5 e un articolo 17 quali quelli che sono al nostro esame: noi ora mostriamo una attenzione pregevole per l'utilizzo delle fonti rinnovabili e quindi per l'alleggerimento del nostro indebitamento energetico dovuto al fatto che il paese ha pochissime risorse in questo campo, ma

come si combina questa filosofia con quella contenuta nell'articolo 17?

Ecco perché ci sorge il dubbio che il Governo, presentando questo provvedimento, non abbia in realtà assolutamente interesse a valorizzare una nuova politica edilizia, una nuova politica del ricupero degli stabilimenti, degli impianti, degli apparati industriali per la riconversione della loro produzione. Irrisorio è infatti il contributo che con questa legge viene dato, mentre vi è un'evidente sproporzione rispetto a quanto viene riservato ai comuni non per il risparmio energetico ma semplicemente perché accettino l'installazione delle centrali nucleari.

Ci stupisce che finora il relatore e il Governo non abbiano lanciato un segnale preciso della volontà di rimuovere l'ostacolo costituito dall'articolo 17, che contrasta con questo articolo 5. Non so come possa il Governo spiegare una coerenza logica tra questi due articoli nel momento in cui chiede l'approvazione per entrambi. Personalmente credo che il nostro lavoro potrebbe essere molto più convincente, e forse anche molto più proficuo e rapido, se rimuovessimo fin da questo momento tutto ciò che è in contrasto con la filosofia generale del provvedimento. Da questo punto di vista sarebbe quindi opportuno che il Governo ed il relatore si pronunciassero su questo « bubbone » nato in maniera subdola e surrettizia e contenuto nell'articolo 17.

ROCCELLA. Per noi votare questo articolo è importante perché serve a chiarire tutta la logica dell'uso di energia sia per motivi industriali sia per usi civili. Per quanto riguarda l'industria abbiamo delle idee molto chiare, e cioè che in quel campo si pone una politica di legittimazione perché la logica stessa dell'industria porta a risparmiare energia, se non altro perché questa incide duramente sui costi, e quindi è bene non intralciare l'industria su questo cammino ma lasciarle la massima libertà ed intervenire solo per ragioni di controllo e di incentivazione, che appartengono allo Stato. Per quanto riguarda gli usi civili, si tratta di una

cosa estremamente semplice, cioè di elaborare un piano urbanistico-edilizio e un piano dei trasporti.

Ho l'impressione che la legge che stiamo varando non risponda in pieno a questi criteri che d'altra parte ritengo siano gli unici che possano guidare una legge sul risparmio energetico e rispetto ai quali è evidente il carattere di disturbo dell'articolo 17. Questa norma, bene o male, si inserisce nella logica di un piano urbanistico-edilizio che avrebbe bisogno di tutt'altra estensione, perché questo significa risparmio energetico se accettiamo una logica che ci porta, per coerenza, ad un rigore di consequenzialità che non può essere tradito nei singoli articoli neanche da parte del Governo, il quale quando presenta un disegno di legge persegue un indirizzo politico ben preciso e finalizzato a certi risultati, e il risultato non può che essere un piano dei trasporti e un piano dell'edilizia. Questa è la logica della legge che stiamo approvando, logica che a mio avviso non è consentito tradire senza arrecare guasti seri a questo tipo di indirizzo e a queste scelte, perché non si opera una scelta e non si fa una legge facendola rientrare nel sistema delle « pezze ».

Dunque noi votiamo a favore di questo articolo, anche se approssimativo ed insufficiente, perché rientra nel tipo di scelte che abbiamo indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## CAPO II

### *Contributi ed incentivi.*

#### ART. 6.

*(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili nell'edilizia).*

« Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il conte-

nimento dei consumi di energia primaria e la utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, e nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria destinata ad impianti sportivi è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 290 miliardi nell'anno 1982 e di lire 300 miliardi nell'anno 1983.

La complessiva somma di 590 miliardi di cui al comma precedente, è ripartita tra le Regioni, secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:

1) la collaborazione negli edifici esistenti effettuata secondo le regole tecniche di cui alla allegata tabella A);

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quella esistente in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;

3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

5) l'utilizzazione di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può elevare con decreto motivato l'ammontare dei contributi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente terzo comma fino ad un massimo di 150 milioni, fermo restando il limite del 30 per cento della complessiva spesa di investimento.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

Ricordo ai colleghi che gli stanziamenti previsti dall'articolo in esame dovranno essere modificati sulla base del parere emesso dalla V Commissione bilancio; dovrà essere pertanto prevista la spesa di 115 miliardi per l'anno 1981, e di 158 miliardi per l'anno 1982.

TESSARI ALESSANDRO. Credo che a questo punto incominci a naufragare la legge, e con essa la sua ambizione di essere legge per il risparmio energetico.

Innanzitutto la cifra complessiva, 590 miliardi, nel testo è ripartita tra il 1982 e il 1983, per cui non capisco in base a quale logica gli stanziamenti debbano essere ulteriormente suddivisi per comprendere anche il 1981 che ormai sta terminando; inoltre, poiché questo provvedimento deve tornare al Senato, è chiaro che non vedrà la luce prima del 1982, quindi prevedere uno stanziamento di 115 miliardi per il 1981 getta una luce sinistra sull'intera legge, perché vuol dire che vi sono persone che vogliono questi 115 miliardi, e che sono con le carte in regola per averli sin da adesso.

Questo articolo 6, al terzo comma, prevede la concessione di contributi in conto

capitale nella misura del 30 per cento della spesa di investimento documentata, e fino ad un limite di 30 milioni di lire, per tutta una serie di interventi; dividendo i 590 miliardi per i 30 milioni si arriva ad una cifra di 19 mila 666 interventi previsti (si prevede che la corsa a questi benefici sarà massiccia), numero che potrà essere un pò diminuito grazie al successivo meccanismo previsto dall'articolo stesso, in base al quale il contributo può eccezionalmente superare i 30 milioni per arrivare sino ai 150. Ovviamente questi contributi arriveranno soprattutto a coloro che hanno voce in capitolo nell'ambito del Governo o del « sottogoverno », rendendo alquanto dubbia la reale utilità della legge per i fini del risparmio energetico. Non è questo, infatti, il modo di procedere verso il risparmio generalizzato; di creare una cultura del risparmio; di aiutare quanti operano per realizzare le finalità contemplate, almeno teoricamente, da questa legge.

Abbiamo l'impressione che ci sarà una corsa per beneficiare di questi contributi che il Governo usa come pomposa dichiarazione di buona volontà di aiutare coloro che si muovono per attuare il risparmio energetico, proprio mentre questa Commissione ha in esame un altro provvedimento che prevede un ingente stanziamento a favore di tutte le industrie che si muovono ed operano per l'innovazione tecnologica. Improvvisamente questo provvedimento, che si muove in questa filosofia di innovazione tecnologica e di riconversione del sistema produttivo per il risparmio energetico, sembra segnalare che l'industria italiana si stia dando uno sviluppo moderno mentre noi abbiamo l'impressione che non sia affatto così. È vero che questo provvedimento è alle Camere da molto tempo, ma è anche vero che, se guardiamo come è stato licenziato dal Senato, non possiamo che congratularci per il fatto che non sia stato approvato prima grazie al tentativo che stiamo compiendo di evitare che esso costituisca l'ennesima erogazione di denaro pubblico a favore degli amici dei potenti, che ricorrono spesso a queste leggi di sviluppo,

non per rinnovare tecnologicamente, né per operare in direzione del risparmio energetico, ma solo per mettere mano, appunto, sul pubblico denaro.

Dicevo, quindi, che non è credibile l'entità della cifra disponibile perché non ritengo che si possa, nella migliore delle ipotesi — e cioè nel caso in cui vengano concessi 30 milioni a testa —, limitare a 19 mila gli interventi in questo campo. Le grandi come le piccole industrie, per non parlare dell'importantissimo comparto costituito dal mondo artigianale, non è pensabile che possano avere da parte del potere pubblico questa offerta se non in termini « natalizi », che sono in meno credibili. Per questo motivo propongo di elevare da 590 miliardi a 2 mila miliardi lo stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 6, perché solo questa cifra può essere considerata credibile per un oggetto di così vaste proporzioni e di così grandi ambizioni come è quello di avviare un processo che non sarà né facile né breve.

Il meccanismo che avevamo già proposto, cioè quello di ricorrere alla defiscalizzazione, ci sembrava più serio proprio perché non aveva scadenze nel tempo e non era ancorato ad una fetta di denaro che, una volta terminata, avrebbe inevitabilmente posto fine sia alla innovazione tecnologica sia al tentativo di industrie e di privati di operare in direzione del risparmio energetico.

L'entità della cifra prevista, lo ripeto, non è credibile. Se è vero, come il Ministro dell'industria annuncia ogni momento al paese, che siamo sull'orlo del baratro e che il *deficit* del bilancio dello Stato è arrivato a livelli vertiginosi, credo che questa sia una spesa inutile, che questi soldi non servano perché non ci sono garanzie e il contributo, che è irrisorio, si risolverà in una distribuzione « a pioggia ». Come tutti sappiamo, tanto per fare un esempio, i finanziamenti « a pioggia » non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo della riconversione industriale e dopo la approvazione della legge n. 675 la nostra industria non si è affatto riconvertita: noi abbiamo continuato a mantenere in piedi

situazione produttive completamente fatiscenti. Ho l'impressione che con questo ulteriore intervento continuiamo a muoverci nell'ottica perversa di dare al primo che arriva, quindi un'ottica assistenziale, clientelare e certamente di sottogoverno, senza che questi denari possano minimamente raggiungere l'obiettivo che ci si prefigge.

L'articolo 6 apre il capo secondo della legge - Contributi ed incentivi -; non so se debba intendersi che da qui fino alla fine tutti gli articoli rientrano in questo capo secondo ma così presumo visto che non vi è un capo terzo.

ALIVERTI. Il capo secondo va fino all'articolo 16.

TESSARI ALESSANDRO. Sì, l'articolo 17 titola « contributi a comuni e regioni », appunto nella logica dei contributi ed incentivi peggio distribuiti, peggio finalizzati e peggio articolati.

Vorrei sapere perché, nel momento in cui andiamo ad individuare gli interventi che meritano un contributo fino a 30 milioni - il che non esclude che possa essere concesso anche un contributo di poche decine di biglietti da mille -, non fissiamo anche quale debba essere il contributo minimo da concedere a quanti si trovino nella casistica prevista da questa legge. Comunque, una serie di interventi che potrebbe ottenere il contributo in questione riguardano: la coibentazione degli edifici esistenti effettuata secondo determinate regole; l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia in edifici di nuova costruzione sia in edifici già esistenti; l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili; l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore; l'utilizzazione di impianti fotovoltaici o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica. Il tutto viene ancorato al penultimo comma dell'articolo in cui si dice che su proposta del presidente della giunta regionale il Ministro dell'industria può elevare, con suo decreto mo-

tivato, l'ammontare dei contributi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) fino ad un massimo di 150 milioni, dando quindi a tale ministro un potere discrezionale enorme. È vero che questo decreto del Ministro dell'industria può essere emesso solo su proposta del presidente della giunta regionale; però sappiamo che c'è la possibilità di un combinato disposto di due esecutivi, quello della giunta regionale e quello del Ministro dell'industria, che possono concertare una strategia della distribuzione del denaro pubblico che non potrà essere frenata praticamente da nessuno, né dai consigli regionali, e tanto meno dalla Commissione bilancio e dal Parlamento. Allora mi chiedo non tanto cosa succederà dei 590 miliardi, ma dei 115 miliardi che si vuole spendere per il 1981.

ALIVERTI. Basta leggere il testo dell'articolo 21-bis per rendersene esattamente conto.

TESSARI ALESSANDRO. Ringrazio per la precisazione, però la logica vorrebbe che si provvedesse diversamente, perché il dispositivo di cui al sesto comma non ci garantisce affatto dal possibile privilegio del ministro dell'industria nei confronti delle aziende della sua regione, per esempio.

PRESIDENTE. La garanzia non manca, perché il secondo comma dice che i 590 miliardi sono ripartiti tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la Commissione interregionale, eccetera.

TESSARI ALESSANDRO. La distribuzione tra le regioni non ci garantisce affatto che il presidente della Giunta regionale, di concerto con il ministro, possa stabilire quali sono le aziende che debbono concorrere a spartirsi la fetta di torta, perché in ogni regione ci sono centinaia e centinaia di piccole imprese industriali e artigianali che possono avere interesse ad un contributo di questo tipo e ad operare nella direzione prevista dall'articolo 6. Questo non mi dà alcuna garanzia. È



sempre pericoloso porre un pacchetto di denaro a disposizione dei primi che arrivano. Questo perché, pur con la riserva della distribuzione tra le regioni, il testo prevede che in determinati casi il contributo possa essere elevato fino ad un massimo di 150 milioni, ed io ho l'impressione che con questo meccanismo si correrà a risanare le sorti di alcune aziende fortunate dimenticando lo spirito informatore della legge.

Certo sono condizionato, nella lettura di questo articolo 6, dalla presenza dell'infame articolo 17, la cui *ratio* consiste nella deformazione di voler aggirare l'ostacolo del nucleare con il ricorso all'elargizione del denaro pubblico, per cui si corre il rischio che questo stesso articolo getti una luce sinistra anche sugli altri, facendo pensare che non si vogliano mettere dei fondi a disposizione della comunità, ma che si voglia operare con il clientelismo di sempre. Ecco perché, permanendo all'interno della legge l'articolo 17, non si può accettare neppure questo articolo, non lo si può accettare senza la garanzia che i 590 miliardi siano spesi (e noi abbiamo sempre detto che sono pochi per l'obiettivo ambizioso che ci prefiggiamo) effettivamente per il conseguimento degli

obiettivi che ci si propone. In un momento come questo, di crisi, è dannoso pensare di spendere poco per fare economia, e quel poco elargirlo come mancia, secondo la filosofia che ha caratterizzato gli interventi del Governo negli ultimi trent'anni.

Auspico, pertanto, che sull'articolo 17 il relatore ed il Governo manifestino una maggiore disponibilità al confronto. Sol tanto così possiamo prendere in considerazione questo articolo 6 che è così carente, perché il fatto che sull'elevazione del contributo debbano decidere il presidente della giunta ed il ministro dell'industria non ci garantisce affatto che i fondi vadano nella direzione giusta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO